

Addendum AI Act

Il presente addendum ("Addendum") è concluso tra Stabilidea S.r.l., con sede amministrativa in Istrana (TV), via Don Giovanni Gattoli n. 16, e sede operativa in Montebelluna (TV), via Contea n. 60, C.F./P.IVA 05389850263 ("Fornitore"), e il cliente professionale che accede al servizio Hermes, come identificato dai dati di registrazione e di fatturazione del proprio account ("Deployer"), congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE le Parti hanno concluso, mediante accettazione in sede di registrazione al servizio, i Termini e condizioni di utilizzo di Hermes ("Contratto"); che il servizio così erogato ("Servizio") integra un sistema di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") ("Sistema"), consistente nell'elaborazione automatizzata di fatture e documenti contabili conferiti dal Deployer, nell'estrazione dei dati in essi contenuti e nella loro conversione nel formato XML FatturaPA; e che l'AI Act ripartisce gli obblighi tra il fornitore e il deployer di un tale sistema,

LE PARTI CONVENGONO quanto segue, ferma la disciplina del trattamento dei dati personali contenuta nell'accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti.

1. Ruoli, finalità prevista e classificazione

1. Ai fini dell'AI Act il Fornitore riveste il ruolo di fornitore del Sistema e il Deployer quello di deployer, quale soggetto che lo utilizza sotto la propria autorità. Ciascuna Parte adempie agli obblighi posti a carico del proprio ruolo e non risponde di quelli posti a carico dell'altra.
2. La finalità prevista del Sistema è la seguente: l'estrazione automatizzata dei dati contenuti in fatture e documenti contabili conferiti dal Deployer e la loro conversione nel formato XML FatturaPA, a supporto degli adempimenti amministrativi e contabili del Deployer. Il Deployer si impegna a utilizzare il Sistema in conformità alla finalità prevista, alle istruzioni d'uso e alla documentazione fornite dal Fornitore.
3. In relazione a tale finalità il Sistema non rientra tra le pratiche vietate di cui all'art. 5 dell'AI Act né tra i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6 e all'Allegato III; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50.

2. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore mette a disposizione del Deployer le istruzioni d'uso del Sistema e le informazioni ragionevolmente necessarie all'adempimento degli obblighi posti a carico di quest'ultimo, ivi comprese quelle sulla natura automatizzata degli output e sui relativi limiti, e coopera con le autorità competenti in relazione al Sistema.

3. Obblighi del Deployer

1. Il Deployer utilizza il Sistema conformemente alla finalità prevista e alle istruzioni d'uso, assicura la supervisione del Sistema da parte del proprio personale e non rimuove né occulta le informative di trasparenza integrate nel Sistema.

2. Il Deployer prende atto che i dati estratti dai documenti conferiti sono prodotti in modo automatizzato e possono contenere errori od omissioni, e ne verifica la corrispondenza al documento di origine prima di ogni utilizzo verso terzi o verso le amministrazioni competenti.
 3. Il Deployer adempie agli obblighi di trasparenza posti a proprio carico dall'art. 50 dell'AI Act nei confronti delle persone fisiche esposte al Sistema, informandole dell'utilizzo del Sistema nell'ambito della propria organizzazione.
-

4. Marchio, modifiche e messa a disposizione a terzi

1. Il Deployer non appone il proprio nome o marchio sul Sistema, non ne modifica la finalità prevista e non vi apporta modifiche sostanziali senza il previo accordo scritto del Fornitore.
 2. Il Deployer prende atto che, in caso di violazione del presente Articolo, assume il ruolo di fornitore del Sistema ai sensi dell'art. 25 dell'AI Act, con i relativi obblighi, manlevando il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivino.
-

5. Evoluzione del rischio

1. Il Deployer informa preventivamente per iscritto il Fornitore qualora intenda destinare il Sistema a un utilizzo riconducibile all'Allegato III dell'AI Act o comunque diverso dalla finalità prevista.
 2. In tal caso le Parti valutano in buona fede gli adeguamenti necessari, tenuto conto delle scadenze applicative previste per i sistemi ad alto rischio, e i relativi corrispettivi. In difetto di accordo il Fornitore può sospendere l'erogazione del Servizio per l'utilizzo difforme.
-

6. Alfabetizzazione, autorità e cooperazione

1. Ciascuna Parte assicura, per quanto di propria competenza, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del proprio personale che utilizza o gestisce il Sistema, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act.
 2. Le Parti si informano reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, di ogni richiesta proveniente dalle autorità competenti – ivi incluse l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità di vigilanza del mercato, e l'Agenzia per l'Italia digitale, quale autorità di notifica ai sensi della legge 132/2025 – nonché di ogni incidente rilevante relativo al Sistema, e cooperano in buona fede ai fini dei rispettivi adempimenti.
-

7. Disposizioni finali

1. Il presente Addendum ha efficacia per tutta la durata del Contratto e, in caso di contrasto con esso, prevale limitatamente alla materia disciplinata dall'AI Act. Il trattamento dei dati personali connesso al Servizio, ivi incluso l'utilizzo dei dati ai fini di addestramento di modelli, resta disciplinato dall'accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti.

2. Il presente Addendum costituisce modifica e integrazione del Contratto ed è stipulato in forma scritta mediante accettazione espressa resa dal Deployer in sede di registrazione al Servizio, della quale il Fornitore conserva evidenza, ovvero mediante sottoscrizione di entrambe le Parti. Per quanto non disciplinato restano applicabili le previsioni del Contratto, ivi comprese quelle su legge applicabile e foro competente di cui all'art. 12.